



# Comune di Belvì

Provincia di Nuoro

-----000-----

## DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

n. 13 del 22/07/2013

**Oggetto:** Approvazione del regolamento sulla disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

L'anno **duemiladodici** addì **ventidue** del mese di **luglio** alle ore **16:15** nella sala delle adunanze, a seguito di convocazione del Sindaco ed in seguito ad avvisi in iscritto contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati in tempo ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Rag. Rinaldo ARANGINO in qualità di SINDACO

All'appello nominale risultano presenti i seguenti Consiglieri:

COGNOME	NOME	P	A	COGNOME	NOME	P	A
ARANGINO	Rinaldo	*		MAROTTO	Matteo		*
				MELIS	Giuseppe	*	
CALLEDDA	Giuseppe	*		ONANO	Milena	*	
CASTA	Agostino	*		ONANO	Stefano Giovanni	*	
CASULA	Sebastiano		*	PODDIE	Laura	*	
GIORGI	Fulvio	*		SANNA	Maria Clelia	*	
LOI	Antonio	*		URRU	Pier Paolo		*

Totale presenti **10**

Totale assenti **3**

Assiste il Segretario Comunale D.<sup>ssa</sup> Piera Pisano.

PRESO ATTO che alle ore 17,55 entra in aula il consigliere Casula: Presenti **11** Assenti **2**.

Constatata la legalità della seduta in ragione del numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperti i lavori per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 14, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e s.m.i., con il quale viene, tra l'altro, stabilito che: *“A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2011, n. 148, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.”;*

**VISTO** in particolare il comma 22 del predetto articolo 14, a norma del quale, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Consiglio Comunale disciplina l'applicazione del suddetto tributo, prevedendo tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;

**VISTO** inoltre il comma 15 del predetto articolo 14, secondo cui il Comune ha facoltà di prevedere nel regolamento riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

**VISTO** altresì comma 19 del medesimo articolo che attribuisce al Consiglio Comunale la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni, purché queste vengano iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura sia assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;

**EVIDENZIATO** che per quanto sopra rappresentato, dal 31/12/2012 cessa l'applicazione della TARSU/TIA;

**VISTO** l'art. 27, comma 8, della legge 11 giugno 2001, n. 448, il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.*

**VISTO** il comma 381 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per l'anno 2013), come modificato dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 di conversione del decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, con il quale sono stati prorogati al 30/09/2013 i termini per l'approvazione del Bilancio degli Enti locali;

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**PREMESSO** che la gestione integrata di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani viene svolto in forma associata con i Comuni facenti parte della Comunità Montana "Gennargentu – Mandrolisai" con sede in Sorgono (NU);

**DATTO ATTO** che alla sopra citata Comunità Montana è stata demandata, in qualità di ente capo-fila, la cura di tutti gli adempimenti gestionali connessi allo svolgimento del predetto servizio, così come disciplinato dal protocollo d'intesa approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 25/06/2004;

**VISTA** la sottostante convenzione a tal fine posta in essere, sottoscritta in data 30/06/2004 tra la stessa Comunità Montana e gli enti associati, tra cui il Comune di Belvi, così come da apposito schema approvato ed assentito dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 73 del 30/06/2004;

**VISTO** il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, avente ad oggetto: *"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"* ed in particolare l'art. 19, rubricato: *"Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali"*, il quale modifica l'art. 14, comma 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 ridefinendo, ex novo, le funzioni fondamentali da esercitarsi in forma associata, tra le quali alla lettera f) *"l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi"*;

**RICHIAMATE** le seguenti Deliberazioni del Consiglio comunitario della Montana Gennargentu Mandrolisai:

- n. 21 del 14/11/2012, con la quale si è valutata l'opportunità di esercitare in forma associata la funzione fondamentale riguardante l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- n. 6 del 14/03/2013, con la quale la Comunità Montana si rende disponibile ad accettare il trasferimento della suddetta funzione fondamentale;
- n. 9 del 14/03/2013, relativa all'approvazione di una bozza di regolamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

**EVIDENZIATO** che l'esercizio in forma associata dell'intera funzione comprensiva anche della gestione del tributo TARES è previsto dall'esercizio 2014 e che per tale data i singoli Consigli Comunali dovranno deliberare il trasferimento della stessa funzione;

**RICHIAMATA** nota n. 3261 del 20 giugno 2013, con la quale la Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai chiarisce che la bozza di Regolamento TARES approvata dal Consiglio Comunitario con deliberazione n. 9 del 14/03/2013, proposta ai comuni per l'approvazione, è stata redatta secondo un modello organizzativo di gestione del tributo di dimensione sovra comunale tendente a disciplinare la gestione associata del tributo, ma che tuttavia si ritiene opportuno che i comuni utilizzino tale

regolamento anche per l'anno 2013, all'uopo apportando gli adeguati aggiustamenti nelle parti che fanno riferimento ai servizi associati;

**RITENUTO** di dover favorevolmente aderire alla proposta formulata dalla Comunità Montana;

**ESAMINATA** la bozza di Regolamento TARES proposta dalla Comunità Montana, così come rivista dall'Area Finanziaria di questo Ente;

**PRESO ATTO** che il regolamento che si andrà ad approvare con il presente atto avrà effetto dal 1° gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES";

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento sul funzionamento della TARES si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, e, in particolare all'art. 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed alla legge 27 luglio 2000, n. 212: "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

**VISTO** l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**ACQUISITO** il favorevole parere in linea tecnico / contabile del responsabile dell'Area Finanziaria, così come richiesto dagli artt. 49 e 153, comma 5, del citato T.U.E.L. n. 267/2000 che si riportata integralmente in calce alla presente deliberazione;

Con votazione **unanime** e palese, resa per alzata di mano

## DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa ed in relazione alle proprie competenze il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) del Comune di Belvi che si compone di n. 28 articoli, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le modalità di invio telematico impartite dal predetto Dicastero;
3. di disporre che il medesimo regolamento venga pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune;

Del che il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

(D.<sup>ssa</sup> Piera Pisano)

IL SINDACO

(Rag. Rinaldo ARANGINO)

## **P A R E R E**

(ART. 49 – T.U.E.L. – LGS. N. 267/2000)

Il sottoscritto, **VISTA** la proposta di deliberazione che precede ed esperita l'istruttoria di pertinenza **ESPRIME**, sotto il profilo **TECNICO/CONTABILE** ed in relazione alle proprie competenze, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, **PARERE FAVOREVOLE**.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

(RAG. MARIO ONANO)

---

## **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

**SI ATTESTA** che la presente deliberazione, in data odierna, è stata pubblicata all'albo pretorio di questo Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

Dalla residenza municipale addì, **05.09.2013**

**L'addetto all'Albo Pretorio**

(Istr. Amm.vo Agostino ONANO)